

LAVORARE IN AMBIENTI INQUINATI O CONFINATI: NUOVO REGOLAMENTO

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 il DPR 14 settembre 2011, n. 177 **“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”**

Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dal 23-11-2011

In sintesi le novità:

Imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell'**obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento** – oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento – relativamente ai **rischi che sono propri degli “ambienti confinati”** e alle peculiari **procedure di sicurezza ed emergenza** che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro. I contenuti e modalità della formazione saranno individuati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del DPR in accordo con la Conferenza Stato Regioni e sentite le parti sociali

imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell'obbligo di possedere **dispositivi di protezione individuale** (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi;

obbligo di **presenza di personale esperto**, in percentuale **non inferiore al 30% della forza lavoro**, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII (Procedure di certificazione) Capo I (Certificazione dei contratti di lavoro), del D.Lgs. n. 276/2003 – (cd. *Legge Biagi e sue successive modificazioni*) con la necessità che il **preposto**, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l'esperienza maturata in concreto);

integrale rispetto degli obblighi in materia di **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell'eventuale contributo all'ente bilaterale di riferimento;

applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma nei confronti di **qualsunque soggetto della “filiera”**, incluse le eventuali imprese subappaltatrici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia **espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente** (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti

di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del **Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003**.

Prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, tutti i **lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro** committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell'area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E' previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;

il datore di lavoro committente individui un proprio **rappresentante**, adeguatamente formato, **addestrato ed edotto** di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;

durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o "confinati" sia adottata ed efficacemente attuata una **procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività**. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della **Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro**.